

STATUTO

**FORMA LA MENTE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
A.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA SARAGAT 30/D

Numero REA: SS - 173673

Codice fiscale: 02418470908

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-02-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 12661 di Rep. e 8343 di Racc.

**STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
COMPOSTA DI ALMENO TRE SOCI**

Art.1 (Costituzione)

E' costituita la Società Cooperativa disciplinata dalle norme del Codice Civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina delle cooperative e non derogate dal presente statuto, sotto la denominazione

"FORMA LA MENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L."

Art.2 (Sede)

La sede della società è fissata in comune di Sassari.
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Art.3 (Durata)

La società ha durata fino al 31 dicembre 2060, ma potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

Art.4 (Oggetto e atti dell'attività)

La Società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità e senza finalità speculative, si propone lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'esercizio dell'attività di gestione di servizi del tipo socio-sanitario ed educativo di cui al punto a), comma 1, dell'art. 1 della legge 381/91.

Nell'ambito di tale attività, la cooperativa potrà:

- 1) gestire di strutture socio-assistenziali, sanitarie e di assistenza educativa a minori, adolescenti, portatori di handicap e disabili in generale;
- 2) prestare servizi di assistenza infermieristica, sanitaria ed educativa a carattere domiciliare, scolastica, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione di enti pubblici o privati;
- 3) gestire di centri educativi diurni, strutture ludico educative, strutture di accoglienza per minori e persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
- 4) prestare servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- 5) organizzare e gestire asili nido e di baby-parking (anche a domicilio), di scuole materne, laboratori, giardini e centri misti per l'infanzia, ludoteche, biblioteche, videoteche mediatriche, in forma diretta o convenzionata anche con enti pubblici o privati;
- 6) prestare servizi di informagiovani, informacittà, di educazione stradale e di tutti quei servizi informativi di carattere generale che possono contribuire a migliorare gli standard qualitativi del benessere sociale in un determinato

	territorio;	
	7) fornire servizi di accompagnamento e trasporto, con mezzi propri o dati in locazione o con enti pubblici o privati, di minori, adolescenti, portatori di handicap, anziani o disabili in genere; accompagnamento e assistenza, in caso di ospedalizzazione o visita ospedaliera, cure fisioterapiche, visite specialistiche, analisi e accertamenti medici di laboratorio, a tutti i soggetti in situazioni di disagio; 8) prestare servizi di assistenza sugli scuolabus ai bambini delle scuole materne, elementari e medie di primo grado; 9) prestare servizi mensa e somministrazione pasti, lavanderia, stireria, e servizi di pulizie, sia presso strutture pubbliche che private, ed ogni altra iniziativa mirante al miglioramento qualitativo della qualità della vita di minori, anziani e persone non autosufficienti presenti nel territorio; 10) gestire attività di laboratori culturali (musicali, teatrali, di pittura, etc.) finalizzati alla socializzazione e allo sviluppo delle specifiche capacità ludiche; 11) organizzare e gestire servizi di tutela del beni ambientali, sociali, culturali e naturali; 12) organizzare e gestire centri sociali, colonie estive ed invernali, gestire case vacanza per minori e anziani, accompagnamento ed assistenza presso località di soggiorno di soggetti in situazioni di svantaggio, gestire centri culturali e ricreativi per minori, anziani, adolescenti e disabili diretti alla promozione di attività di aggregazione sociale, culturale, ricreativa e sportiva; 13) prestare servizi di formazione e di consulenza nell'ambito del proprio oggetto sociale, promuovere e organizzare corsi di aggiornamento per elevare il livello professionale dei propri operatori e degli operatori nei servizi socio-assistenziali in genere, organizzare convegni e congressi, viaggi d'istruzione, corsi di specializzazione e riqualificazione e ogni altra analoga attività inerente al raggiungimento dei suddetti scopi finanziati sia da enti pubblici che da privati o autofinanziati dagli stessi soci della cooperativa, inoltre svolgere attività di formazione e di consulenza di corsi di Educazione continua in Medicina (ECM), in seguito ad accreditamento da parte del Ministero della salute come Provider; 14) organizzare e gestire servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, portatori di handicap fisici e mentali, extracomunitari, ex tossicodipendenti e alcolisti e di tutti quei soggetti in situazioni di difficoltà; 15) collaborare con le pubbliche amministrazioni e gli enti privati per promuovere, realizzare e gestire indagini conoscitive sui bisogni sociali del territorio e per realizzazione dei piani socio-assistenziali, di corsi di formazione	

professionale per docenti, educatori, personale paramedico e

per tutti coloro che operano o intendono operare nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e nell'ambito della rieducazione e del reinserimento dei soggetti deboli o svantaggiati;

16) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi delle varie normative esistenti e della legge n. 59 del 31/01/1992 ed eventuali norme modificative ed integrative;

17) la cooperativa potrà, nell'ambito dello sviluppo e del miglioramento qualitativo dei servizi socio-assistenziali del territorio, farsi altresì promotrice della nascita e della formazione, partecipando in qualità di socio o con tutte le altre modalità possibili, dello sviluppo di altre iniziative di cooperazione sociale o imprenditoriali nell'ambito dei servizi-socio assistenziali e farsi promotrice dello sviluppo della cooperazione sociale in ambito locale, regionale e nazionale; la cooperativa si propone di partecipare ad appalti, stipulare convenzioni e stabilire rapporti di collaborazione con Comuni, Comprensori, Regione, A.s.l., enti pubblici e privati, sia per scopi rieducativi e socializzati, sia per gestire attività di tempo libero e complementari. La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati. La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche. La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c..

La Società potrà compiere ogni operazione necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali, svolgere la propria attività anche con terzi, concorrere ad aste pubbliche e private, compiere qualsiasi operazione bancaria o commerciale; partecipare a pubblici appalti e gare; partecipare in altre società aventi scopi analoghi e utilizzare le leggi Nazionali e Regionali in vigore.

La società in ogni caso provvederà al miglioramento economico morale dei soci, nonché ad ogni forma di assistenza e previdenza, applicando i principi ed i metodi della cooperazione e

della mutualità; sarà compito di amministratori e sindaci, se nominati, documentare la condizione di mutualità prevalente a norma di legge.

Art.5 (Soci)

I soci potranno essere esclusivamente persone fisiche se in numero non inferiore a tre e non superiore a otto, ovvero anche persone giuridiche qualora il numero dei soci sia superiore a otto.

Dovrà esservi corrispondenza tra qualifica personale o professionale del socio ed attività esercitata dalla cooperativa secondo i criteri che saranno stabiliti in apposito regolamento interno redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Possono far parte della cooperativa **soci volontari** che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri che saranno stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Art.6 (Domanda di ammissione)

Chi intenda diventare socio deve presentare all'organo di amministrazione apposita istanza specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita domicilio, cittadinanza e qualifica personale o professionale;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non potrà essere inferiore nè superiore ai limiti di legge.

Sull'accoglimento della domanda decide l'ufficio medesimo con provvedimento motivato in caso di diniego.

Il nuovo ammesso deve versare l'importo della quota sociale sottoscritta, consistente in una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società aumentino la rispettiva quota sociale.

Art.7 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-

mento degli scopi sociali.

Spetta all'organo di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della società tenuto conto dell'art.2532 c.c.

Art.8 (Esclusione)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che svolga attività concorrente con quella della società;
- c) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

Nel caso indicato alla lettera c) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese dal detto invito, opportunamente motivato, e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

Art.9 (Morte del socio)

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione e sempreché vi acconsentano.

Essi entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione la quota sarà liquidata agli eredi.

Art.10 (Liquidazione della quota)

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trovi applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si scioglie.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio.

In ogni caso i soci che cessino di far parte della società rispondono nei confronti di questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si sono verificati.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

Art.11 (Patrimonio)

Il patrimonio della società e' costituito:

- a) dal capitale sociale, che e' variabile;
- b) dal fondo di riserva legale alla quale dovrà essere destinata almeno il 30% degli utili netti, e il cui accantonamento andrà eseguito in relazione a ciascun bilancio annuale, qua-

lunque sia l'ammontare già raggiunto dalla riserva;

- c) dal fondo di riserva speciale formato con le sole somme versate dai soci come sopraprezzo;
- d) da eventuali riserve straordinarie;
- e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Art.12 (Versamenti)

La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate, e precisamente:

- a) almeno 3/10 all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'organo di amministrazione.

Art.13 (Cessione quote)

Le quote sociali non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo di amministrazione.

Art.14 (Esercizi)

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre immediatamente successivo alla data di costituzione se non stabilito diversamente nell'atto costitutivo.

Art. 15 (Utili e ristorni)

Gli utili netti di esercizio previa la deduzione da destinare ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono attribuiti nella misura del 30% al fondo di riserva e il residuo al fondo di cui alla lettera e) dell'art. 11.

Ai sensi dell'art. 2514 c.c. ai fini della sussistenza dei requisiti di mutualità prevalente e delle agevolazioni fiscali tutte si precisa che :

- a) è fatto divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - c) è fatto divieto di distribuzione delle riserve tra i soci operatori sia durante la vita sociale che in sede di liquidazione;
 - d) in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- I ristorni sono ripartiti tra i soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici con criteri che rispettino tali proporzioni e secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento interno di cui all'art.5 del presente statuto.

Art.16 (Assemblea)

L'assemblea si riunisce insediata ordinaria e straordinaria.
L'assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo, ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Art.17 (Convocazione)

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta mediante avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, da depositarsi presso la sede della società e da comunicarsi con lettera raccomandata o consegnata a mano, oppure tramite convocazione effettuata con mezzi telematici che diano prova dell'avvenuta ricezione al domicilio di ciascun socio, il tutto nel termine di almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- 1) l'approvazione del bilancio;
- 2) la nomina e la revoca degli Amministratori, la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale;
- 3) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei sindaci;
- 4) le deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le delibere sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto della società;
- b) le delibere sulla nomina sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza;

Art.18 (Quorum)

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione e sulla fusione della società, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno due terzi dei voti di tutti i soci. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società. La dichiarazione di recesso deve essere

comunicata con raccomandata, dai soci intervenuti in assem-

blea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

Art.19 (Voto)

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare al massimo altri due soci.

Art.20 (Presidenza)

L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'organo di amministrazione ovvero dalla persona designata dall'assemblea.

La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

Il segretario può essere un non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale e' redatto da notaio.

Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle delibere dell'assemblea.

Art.21 (Amministrazione)

Gli amministratori devono essere in maggioranza soci cooperatori o mandatari di soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri eletti dall'assemblea, e se non è convenuto diversamente all'atto della nomina, dura in carica tre anni. Gli amministratori sono sempre rieleggibili.

Il consiglio di Amministrazione opererà secondo le regole dell'amministrazione congiuntiva ed i principi della collegialità e sarà regolato, per quanto non previsto nel presente statuto, dalle norme in tema di società per azioni.

Art.22 (Poteri)

L'organo amministrativo e' investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Sarà compito specifico dell'organo amministrativo stabilire chi tra i soci deve prestare la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali, chi dovrà assumere la funzione di socio lavoratore nonchè gli eventuali compensi e/o retribuzioni.

Esso può deliberare, inoltre, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assem-

	blea e specificamente indicati in atto o nel presente statuto. Può, inoltre, anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società. Il Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri. L'organo amministrativo può nominare il direttore generale, comitati tecnici e consulenti, anche fra estranei, stabilendone le mansioni ed i compensi. Art.23 (Organo di controllo) La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei soli casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art.2477 ed in tal caso si applicano le disposizioni relative in tema di società per azioni. Art.24 (scioglimento) La società cooperativa si scioglie per le cause indicate all'art. 2545 duodecies del codice civile, nel qual caso dovranno trovare applicazione le norme di legge. Art.25 (Rinvio) Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le inderogabili disposizioni di legge in tema di società cooperative e, in secondo luogo, quelle delle società a responsabilità limitata. Nel caso in cui il numero dei soci sia superiore a venti ovvero l'attivo dello stato patrimoniale sia superiore ad un milione di euro la cooperativa dovrà adottare la disciplina sulla società per azioni, in quanto compatibile. F.TO LILIANA SERAFINO F.TO FRANCESCO PIANU NOTARO	